



PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3

STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di
importo superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
(*ai sensi degli artt. 14, 71 e 108 del Codice*)

OGGETTO dell'APPALTO
<< SERVIZIO DI CENSIMENTO, REDAZIONE SCHEDE E
CLASSIFICAZIONE DEI PONTI ESISTENTI DELLA RETE VIARIA
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO>>

CUP F35F23000160001
CIG B987C1E122

Fondi di bilancio di cui alla Determinazione n. 1716 del 04-11-2025

1. PREMESSE.....	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
2.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
2.3 IDENTIFICAZIONE	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
3.2 CHIARIMENTI	8
3.3 COMUNICAZIONI.....	8
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
4.1 DURATA.....	10
4.2 REVISIONE PREZZI	11
4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE.....	14
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	18
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	18
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	19
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE.....	20
8. AVVALIMENTO	21
9. SUBAPPALTO	22
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
12. SOPRALLUOGO	25
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	25
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	29
16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	33
16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	33
16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
17. OFFERTA TECNICA	35
18. OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA.....	36
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	37
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	39
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	44
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	44
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	44
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	45

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED TEMPO ED ECONOMICHE	46
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	48
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	49
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	50
28. ACCESSO AGLI ATTI	50
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51
31. ALLEGATI:	52
32. ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:	52

1. PREMESSE

Questa Stazione Unica Appaltante (SUA – Amministrazione competente delegata) in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore 3 PIANIFICAZIONE STRATEGICA - GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE della Provincia di Avellino n. 1716 del 04/11/2025, *assunta su proposta del Servizio Programmazione delle grandi infrastrutture stradali, Viabilità provinciale e gestione trasporti eccezionali (Servizio provinciale)*, ha indetto una gara, giusta Determinazione n° 1869 del 09/12/2025 del Dirigente Settore 3 della SUA, per affidare il << SERVIZIO DI CENSIMENTO, REDAZIONE SCHEDE E CLASSIFICAZIONE DEI PONTI ESISTENTI DELLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO >> relativo all’Amministrazione Provinciale conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute negli allegati elaborati progettuali nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n.ro 204 del 01 luglio 2022, pubblicato nella GURI del 23.08.2022 “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” così come aggiornate in data 05/11/2025 e a tutte quelle contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto n. 197 del 23/08/2024 così come modificato dal Decreto correttivo 11/09/2025 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica consultabili liberamente al seguente link <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti> . Trova, altresì, applicazione la specifica normativa di settore e quella di cui al d. lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice).

Ai sensi dell’articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://suaprovinciaavellino.traspare.com/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, *conformemente all’Allegato I.3 al Codice*.

Il luogo di svolgimento del servizio è ITF34.

CUP F35F23000160001

CIG B987C1E122

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’articolo 15 del Codice, è arch. Michele Ciasullo - incardinato presso il Servizio provinciale e il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RdA) designato dalla SUA è ing. Stefania Lup - tel. 0825790401 email sua@pec.provincia.avellino.it.

In conformità all’art. 226, comma 5, D. Lgs. 36/2023, *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”*.

Per codice deve intendersi il d. lgs. n. 36/2023 così come modificato dal d. lgs. n. 209 del 31/12/2024, Decreto correttivo al codice dei contratti.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Unica Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Unica Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Manuale operativo gara telematica” (ALLEGATO 0), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando-disciplinare di gara;
- b) capitolato prestazionale tecnico;
- c) schema di contratto e ogni altro elaborati progettuali di cui all'art. 41 del Codice disponibile tra gli atti di gara (Allegato 1);
- d) schema di domanda di partecipazione (Modello 1);
- e) documento di gara unico europeo in formato elettronico (Modello 2);
- f) schema determinazione dei corrispettivi;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nell'allegato "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0);
- h) tutti gli ulteriori documenti riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI in relazione alla Modulistica e agli atti comunque denominati adottati dall'Amministrazione Provinciale con particolare riferimento al patto di integrità;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Unica Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://trasparenza.provincia.avellino.it/Trasparenza-FE/viewDetails/84/> → gare e procedure in corso SUA e sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione al seguente indirizzo:

suaprovinciaavellino.trasprire.com → *bandi di gara* → *gare e procedure in corso*

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione provinciale in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al disciplinare e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nella normativa e nei suelencati documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Capitolato speciale d'appalto;
5. Altri documenti allegati al presente bando-disciplinare.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 (SETTE attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ovvero attraverso la funzione “RICHIESTA CHIARIMENTI” presente nei dettagli di gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Sono ammesse richieste di chiarimento che riguardano il bando e il disciplinare di gara ed i loro allegati; non sono ammesse domande che costituiscono consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma suapropriaavellino.traspare.com nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti con valore integrativo del bando e del disciplinare di gara e sul sito istituzionale con collegamento alla piattaforma di negoziazione. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico richiedente.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la SUA e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità precise nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui alla SEZIONE 22; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la SUA provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione dell'esigenza che le prestazioni contrattuali, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, vengano eseguite in maniera unitaria e coordinata dallo stesso operatore economico al fine di garantirne l'ottimizzazione.

Il servizio oggetto di appalto riguarda i servizi tecnici di architettura ed ingegneria inerenti il servizio di censimento, redazione schede e classificazione dei ponti esistenti della rete viaria della Provincia di Avellino come meglio dettagliate ed elencate negli elaborati progettuali allegati al presente con particolare riferimento al Capitolato tecnico prestazionale. Tutte le attività previste dal Servizio dovranno essere eseguite e conformi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n.ro 204 del 01 luglio 2022, pubblicato nella GURI del 23.08.2022 "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" così come aggiornate in data 05/11/2025.

Tabella 1

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo €
1	<i>Servizio ispezione ponti</i>	71631450-9	257.843,35 €
Importo a base di gara			257.843,35 €

Nello specifico, l'incarico in questione riguarda i seguenti punti salienti:

- Attività di Livello 0 – censimento. (FASE 1);
- Attività di Livello 1 - ispezioni visive dirette. (FASE 2);
- Attività di Livello 2 - classe di attenzione. (FASE 2);

così come precisamente dettagliate negli allegati elaborati tecnici.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" ovvero con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 17.06.2016, come da allegato elaborato 4"Elenco opere e stima dei corrispettivi".

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è specificata nell' allegato elaborato 4"Elenco opere e stima dei corrispettivi".

In base all'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, si prescinde dalla redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi per la sicurezza per i servizi di natura intellettuale.

L'importo complessivo è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

4.1 DURATA

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di 150 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dall'avvio del servizio.

La durata massima globale dei servizi oggetto della presente procedura è stabilita in 90 giorni naturali e consecutivi, distinti nelle singole fasi secondo la tabella n. 3 a seguire:

Tabella n. 3– Indicazione della durata massima delle fasi del servizio da affidare N. Descrizione delle prestazioni CPV Durata massima

Descrizione delle prestazioni	Precisazioni	Durata massima
<i>Servizio di ispezione dei ponti</i>	<p>Il servizio sarà avviato anche in pendenza di stipula del contratto. Per termine del servizio si intende consegna degli elaborati della fase 2 come descritta nell'allegata relazione tecnica e capitolato tecnico prestazionale nonché la stima della classe di attenzione e l'inserimento in piattaforma e su AINOP di tutti i dati utili.:</p> <p>In ogni caso, nel corso dello svolgimento l'affidatario dovrà rispettare le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro 50 giorni dalla consegna del servizio: consegna del 100% delle schede complessive riferite al livello 0 ed inserimento delle stesse in AINOP con attribuzione dei codici IOP;- entro 100 giorni dalla consegna del servizio: consegna del 100% delle schede complessive riferite al Livello 1;	Giorni 150 naturali e continui dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dall'avvio del servizio

	<ul style="list-style-type: none"> - entro 120 giorni dalla consegna del servizio: trasmissione della validazione delle schede di Livello 1; - entro 150 giorni: completamento del servizio tramite definizione delle Classi di Attenzione complessiva di ogni ponte, inserimento dei dati nel software BMS messo a disposizione alla stazione appaltante e/o di altro software BMS proprietario e/o di altro software BMS messo a disposizione dall'aggiudicatario e trasmissione dei dati richiesti sia in formato digitale che cartaceo, dal quale si evidenziano le opere con maggiori criticità e le azioni che l'ente deve intraprendere ai fini della riduzione del rischio individuato e ad eventuali limitazioni da apporre in merito ai trasporti eccezionali. 	
--	--	--

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

i termini massimi contrattuali per l'esecuzione di ciascuna fase saranno ridotti sulla base del ribasso temporale formulato in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario: tale ribasso non potrà in ogni caso eccedere il 20%.

4.2 REVISIONE PREZZI

La presente sezione trova applicazione solo nel caso in cui l'Amministrazione provinciale eserciti l'opzione di cui all'art. 76, del Codice ovvero affidi all'aggiudicatario della presente procedura anche i servizi di ingegneria e architettura afferenti all'esecuzione dei lavori.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice così come indicato negli elaborati progettuali. Ove ne ricorrono le condizioni, trova applicazione l'indice di cui all'allegato II.2bis.

Allineandosi con il Bando tipo ANAC n. 2/2024 si precisa che *“Con riferimento alla revisione dei prezzi, con il parere del MIT n. 1455/2022 è stato chiarito che tale clausola non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e va invece prevista nei contratti ad esecuzione continuativa, quali quelli aventi*

ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. La clausola in questione, infatti, è applicabile a tutti i contratti che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori. Pertanto, la clausola in questione dovrebbe essere inserita nel bando di gara soltanto nell'ipotesi in cui si preveda l'affidamento anche della direzione dei lavori e/o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione".

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi già oggetto della presente procedura per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 128.921,67, al netto di oneri ed Iva. Dette attività sono compensate con corrispettivi determinati secondo i criteri stabiliti per il calcolo delle prestazioni professionali messo a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario o ulteriore scontistica (a vantaggio dell'amministrazione) che lo stesso si rende disponibile ad accordare all'amministrazione provinciale. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Dette attività sono compensate con corrispettivi determinati secondo i criteri stabiliti per il calcolo delle prestazioni professionali messo a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 438.333,69**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Tabella 4

Importo complessivo appalto	
Importo a base d'appalto	€ 257.843,35
Importo per servizi analoghi	€ 128.921,67
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 51.568,67
Valore globale stimato	€ 438.333,69

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la SUA/Amministrazione provinciale accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La SUA e la stazione appaltante verificano il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla SUA/Amministrazione provinciale.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla SUA/Amministrazione provinciale.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la SUA/Amministrazione provinciale ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre clausole di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della SUA/Amministrazione provinciale e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente:

- a) Possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice e in particolare: Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) (*per tutte le tipologie di società e per i consorzi*) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla SUA/Amministrazione provinciale tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro:

- a) Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di Responsabile delle attività:
 - Possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in ingegneria;
 - Iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri Sezione A da almeno 10 anni;
 - Specifica esperienza in attività di ispezioni di ponti_e viadotti con comprovata esperienza nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e in tecnologia dei materiali da costruzione.
- b) Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di tecnico ispettore:
 - Possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in ingegneria;
 - Iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri Sezione A da almeno 3 anni;
 - Specifica esperienza in attività di rilievi e misurazioni in laboratorio ed in situ con comprovata esperienza nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e in tecnologia dei materiali da costruzione.

- c) Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di tecnico sperimentato:
- Possesso di diploma di geometra o tecnico laureato;
 - Specifica esperienza in rilievi e misurazioni in laboratorio ed in situ.
- d) Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di tecnico catalogatore:
- Possesso di diploma di geometra o tecnico laureato;
 - Specifica esperienza in informatica, in particolare in gestione di database e formattazione dei dati, di disegno vettoriale e di grafica in genere.

Per la comprova del requisito la SUA/Amministrazione provinciale acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 15.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico, in considerazione della natura e complessità dei servizi oggetto del presente affidamento, che richiedono professionalità qualificate e specifiche dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		
NUMERO	FIGURA RICHIESTA	REQUISITI DI IDONEITÀ
N°1 (può coincidere con una delle altre figure professionali previste se in possesso dei necessari requisiti)	Responsabile delle attività <i>Esperto in attività di ispezioni di ponti_ e viadotti con comprovata esperienza nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e in tecnologia dei materiali da costruzione. Il Responsabile delle attività deve coordinare le altre figure che compongono la squadra di rilevamento, deve sottoscrivere i dati raccolti ed ha l'onere della gestione dei flussi informativi verso l'ente appaltante e gli altri enti eventualmente coinvolti</i>	Ingegnere iscritto all'albo professionale nella Sezione A da almeno 5 anni
N°1 (può coincidere con una delle altre figure professionali previste se in possesso dei necessari requisiti)	Tecnico Ispettore <i>Esperto in attività di rilievi e misurazioni in laboratorio ed in situ con comprovata esperienza nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e in tecnologia dei materiali da costruzione. Deve essere sempre presente nelle fasi di ispezione; deve coordinare le altre figure che compongono la squadra di rilevamento, revisionando tutte le documentazioni ed i rilievi deve coordinare le modalità operative di dettaglio necessarie per eseguire correttamente l'attività di censimento ed ispezione delle opere</i>	Ingegnere iscritto all'albo professionale nella Sezione A da almeno 3 anni
N°1 (può coincidere con una delle altre figure professionali previste se in possesso dei necessari requisiti)	Tecnico sperimentatore <i>Tecnico con comprovata esperienza in rilievi e misurazioni in laboratorio ed in situ. Il tecnico sperimentatore ha il compito di assistere il tecnico ispettore durante tutte le fasi di censimento ispezione e ulteriore indagine, svolgendo le eventuali attività di misura e di rilevamento di supporto all'ispezione, con gli strumenti per i quali risultati avere comprovata esperienza</i>	Tecnico in possesso del diploma di geometra o tecnico laureato
N°1	Tecnico Catalogatore	Tecnico in possesso del diploma di geometra o tecnico laureato

(può coincidere con una delle altre figure professionali previste se in possesso dei necessari requisiti)	Tecnico con comprovata esperienza informatica, in particolare in gestione di database e formattazione dei dati, di disegno vettoriale e di grafica in genere. Il tecnico catalogatore ha il compito di ricevere e conservare correttamente tutto il materiale prodotto in situ durante le fasi di censimento ed ispezione visiva primaria delle opere, e quanto ottenuto dall'eventuale conduzione di ulteriori indagini sull'opera, di conservare tale materiale	
---	---	--

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati -espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di n. 2 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per l'importo complessivo almeno pari all'importo a base di gara pari a € 257.843,35. Sono da intendersi analoghi per tipologia di prestazione tutte le attività inerenti la metodologia, di livello da 1-2, delle Linee Guida di cui al D.M. 204/2022 (e preliminarmente dal DM 578/2020) quali ad esempio: ispezione, indagine, monitoraggio, definizione delle classi di attenzione.

La comprova del requisito è fornita mediante è fornita in uno dei seguenti modi:

- ◊ In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- ◊ In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della SUA/Amministrazione provinciale, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i. servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 7.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lettera a) e b), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità. Il requisito di cui al punto 7.1 lettera a), b), c) e d) di esperienza è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 7.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1 lettera a) e b), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità. Il requisito di cui al punto 7.1 lettera a), b), c) e d) di esperienza è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità tecnica-professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale; a tal fine, possono essere richiesti ad entrambi gli operatori economici chiarimenti e/o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un termine non prorogabile pari a giorni 10 (dieci).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione provinciale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione provinciale, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SUA/Amministrazione provinciale. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la SUA/Amministrazione provinciale procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione provinciale dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In conformità all'art. 119, commi 2 e 2-bis, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.I del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In tale ipotesi, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Tutte le attività previste dal servizio in appalto dovranno essere eseguite e conformi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 204 del 01 luglio 2022, pubblicato nella GURI del 23.08.2022 “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo

46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Amministrazione provinciale una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione dell'intervento, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla SUA e dall'Amministrazione provinciale né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente finanziatore all' Amministrazione provinciale secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

La SUA e l'Amministrazione provinciale si riservano:

- la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute;
- di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del R.D. 827/1924);
- di ricorrere alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a) del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.156,86 intesta all'Amministrazione provinciale. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione dovrà essere corrisposta mediante procedura PagoPa raggiungibile all'indirizzo https://apavellino.soluzionipa.it/portal/servizi/pagamenti/pre_auth selezionando, tra i Pagamenti spontanei disponibili, l'opzione "CAUZIONE".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata possiedono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante..

12. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio presso i luoghi interessati dalle attività. La natura delle attività e gli elaborati progettuali consentono, al concorrente in ogni caso di formulare la propria offerta avendo a disposizione le informazioni necessarie.

Pertanto, in sede di offerta, non è necessario dichiarare di aver effettuato un sopralluogo.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato

pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La SUA/Amministrazione provinciale accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la SUA/Amministrazione provinciale richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla SUA/Amministrazione provinciale è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE suaprovinciaavellino.traspare.com, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0) e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	07/01/2026	09:00
0	Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e caricamento della documentazione amministrativa/tecnica/ (amministrativa, tecnica/economica)	14/01/2026	Entro le 09:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE 2.1.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione provinciale ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

In ogni caso, il concorrente deve seguire le indicazioni e prescrizioni nonché regole tecniche/informatiche riportate nel predetto “ALLEGATO 0”.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e nel “Manuale operativo gara telematica” (ALLEGATO 0) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L’ “OFFERTA” è composta dai seguenti archivi informatici:

- A. **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- B. **OFFERTA TECNICA ;**
- C. **OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA ;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La SUA/Amministrazione provinciale considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, *inoltre*, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati *ovvero* si uniforma alle indicazioni riportate nel “Manuale operativo gara telematica” (ALLEGATO 0).

Per ogni ulteriore specifica in tema di modalità di partecipazione e funzionamento della Piattaforma si rinvia integralmente all'allegato “Manuale operativo gara telematica” (ALLEGATO 0).

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione provinciale ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla SUA tramite la Piattaforma così come riportati nella successiva SEZIONE Allegati.

Tutta la documentazione da produrre compresa quella da inserire nel FVOE deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla SUA di potersi avvalere di tale facoltà. La SUA indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Detta operazione potrà essere svolta in Piattaforma tramite la funzionalità "RETTIFICA OFFERTA TECNICA" e "RETTIFICA OFFERTA" come meglio precisato economica" nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui alla SEZIONE 10 del presente disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle

- rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui alla SEZIONE 7 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni] affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la SUA/Amministrazione provinciale procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA/Amministrazione provinciale può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La SUA/Amministrazione delegante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Modello 1) integrata dal DGUE (Modello 2);
- 2) eventuale procura;
- 3) garanzia provvisoria;
- 4) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui alla SEZIONE 16.3 (Modello 3);
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui alla SEZIONE 16.4;
- 7) dichiarazioni clausole speciali e altre dichiarazioni sostitutive di cui al punto 16.6 (Modello 2bis);
- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello 1 e 2.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. (Modello 1 e 2).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla SUA/Amministrazione provinciale la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la SUA/Amministrazione provinciale ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- K. con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 10;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'albo pretorio della stessa e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità reperibile all'albo pretorio della stessa;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla SEZIONE 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (Modello 3);
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE (MODELLO 2);

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), *a pena di inammissibilità dell'offerta*. L'offerta è firmata secondo le modalità previste alla precedente SEZIONE 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- una relazione tecnica dei servizi chiara ed esaustiva, redatta secondo l'allegato Modello A, che consenta alla Commissione giudicatrice di valutare l'offerta stessa e, *quindi*, di attribuire ciascuno dei punteggi relativi ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui alla successiva SEZIONE 19.1. Si evidenza che è necessario rispettare il numero di facciate, il formato del carattere e il punto del carattere indicati nell'allegato Modello A;
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della SUA/Amministrazione provinciale di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario produrre, *altresì*, una dichiarazione (Modello AA) firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta

coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della SUA di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti. In assenza della dichiarazione di cui sopra si intenderà implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica. Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la SUA consentirà l'accesso, fatto salvo il potere di differimento previsto dalla normativa, ai concorrenti che lo richiedono.

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla successiva SEZIONE del presente disciplinare. Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

La presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto con riferimento alla relazione tecnica relativa ai criteri e sub-criteri di valutazione dei servizi non determina l'esclusione del concorrente dalla gara di per sé, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al presente disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio/subcriterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente e assegnato per tale criterio/subcriterio un punteggio pari a zero. Ne consegue, che in caso di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta tecnica presenti dette circostanza, le obbligazioni contrattuali sono da intendersi quelle già previste dal progetto del servizio a base di gara.

Si rammenta, infine, che qualsiasi documentazione non meramente di natura progettuale venga prodotta a sostegno della propria offerta tecnica dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di copia conforme all'originale resa secondo legge trovando, comunque, applicazione l'art. 96, comma 15, del Codice.

18. OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0). L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui alla precedente SEZIONE 16.1, deve indicare, *a pena di esclusione*, i seguenti elementi, redatta secondo l'allegato Modello B e C:

- a. **Offerta tempo:** Dichiarazione del numero di giorni in meno, redatta in lingua italiana, utilizzando il MODELLO C, non superiore al 20% e quindi pari a 30 giorni, offerti sul tempo massimo previsto per l'esecuzione delle prestazioni, indicato alla SEZIONE III.2, espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valido quello indicato in lettere). In caso di ribasso temporale superiore al massimo consentito esso sarà, ai fini del calcolo del coefficiente, figurativamente riportato al citato valore massimo di 45 (quarantacinque). La scontistica temporale offerta, in caso di aggiudicazione, sarà applicata a tutte le sottofasi indicate alla SEZIONE 4.1. La dichiarazione di cui al MODELLO C deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora costituiti, detti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. In caso di impresa/e cooptata/e l'offerta

tempo dovrà essere sottoscritta anche dalla/e stessa/e. Per tale elemento non sono ammesse offerte in aumento. Esso deve essere oggetto di specifica offerta espressa in giorni naturali e consecutivi, ai fini della valutazione della Commissione giudicatrice. A pena di esclusione, l'offerta tempo non dovrà risultare o essere indicata in alcun altro documento della gara.

- b. Offerta economica sulle spese relative ai servizi tecnici**, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana e predisposta secondo il MODELLO B allegato alla presente bando-disciplinare di gara, sottoscritto con firma digitale. L'offerta economica riporta il ribasso percentuale, conformemente all'art. 41, comma 15bis, del Codice così come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024, sul 35% dell'importo dei servizi tecnici posto a base di gara pari a € 257.843,35, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta tempo	10
Offerta economica	15
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

In particolare, ai sensi dell'art. 108 del Codice, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- a. la qualità dell'articolazione generale del servizio;
- b. qualificazione e organizzazione del personale e mezzi utilizzati;
- c. ribasso percentuale unico sui tempi di espletamento della progettazione e sui corrispettivi.

Si precisa che, in ogni caso, le offerte devono soddisfare i requisiti minimi in termini quantitativi e qualitativi già prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto e devono essere conformi a quanto prescritto al Decreto n. 197 del 23/08/2024 così come modificato dal Decreto correttivo 11/09/2025 del Ministero

dell'Ambiente e della sicurezza energetica consultabili liberamente al seguente link <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Descrizione del criterio		Sub criterio	Punteggio D massimo dei sub criterio	Punteggio T massimo dei sub criterio	Punteggio massimo del criterio
A - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta						
A.1	Professionalità e adeguatezza desunta da 2 servizi svolti e validati/approvati relativi a interventi ritenuti dall'offerente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione scelti tra interventi qualificabili affini all'oggetto del presente affidamento	A.1	Servizi affini	15		15
B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta						
B.1	Caratteristiche metodologiche di svolgimento del servizio	B.1.1	Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività attraverso la pianificazione del programma di intervento	21		35
		B.1.2	Organizzazione funzionale del gruppo di lavoro nonché Composizione e curriculum dei componenti lo stesso	14		
C - Gestione dei dati						
C.1	Modalità di gestione e archiviazione dei dati	C.1.	Modalità di gestione e archiviazione dei dati	6		6
D. Gestione delle raccomandazioni derivanti dalle ispezioni						
D.1	Gestione delle raccomandazioni derivanti dalle ispezioni	D.1.1	Gestione delle raccomandazioni con orientamento al Gestore delle manutenzioni	9		14
		D.1.2	Gestione delle raccomandazioni in classe di attenzione medio-alta e alta	5		
E. Criteri di premialità						
E.1	Possesso di certificazione ISO 9001	E.1.	Possesso di certificazione ISO 9001		5	5

F.1	Diminuzione sui tempi di esecuzione della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva	10
G.1	Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta dei servizi tecnici	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		100

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_{Ai} + B_i * P_{Bi} + \dots + D_i * P_D$$

Dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo

A_i, B_i, \dots, D_i sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i esimo per ciascun criterio e sub criterio (cfr. Tabella n. 1)

$P_{Ai}, P_{Bi}, \dots, P_D$ sono i fattori ponderali indicati negli atti di gara attribuiti a ciascun criterio e sub criterio (cfr. Tabella n. 1).

Le modalità di attribuzione dei coefficienti A_i, B_i e C_i da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione, sono indicate nella successiva tabella 2.

Criterio/Subcriterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti provvisori e del punteggio finale																			
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella (A.1., B.1.1, B.1.2, C.1.1 e D.1.1)	<p>La commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>GIUDIZIO SULL'OFFERTA</th> <th>COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eccellente</td> <td>0,91 ÷ 1,00</td> </tr> <tr> <td>Ottima</td> <td>0,81 ÷ 0,90</td> </tr> <tr> <td>Distinta</td> <td>0,71 ÷ 0,80</td> </tr> <tr> <td>Buona</td> <td>0,61 ÷ 0,70</td> </tr> <tr> <td>Sufficiente</td> <td>0,51 ÷ 0,60</td> </tr> <tr> <td>Scarsa</td> <td>0,31 ÷ 0,50</td> </tr> <tr> <td>Insufficiente</td> <td>0,01 ÷ 0,30</td> </tr> <tr> <td>Gravemente insufficiente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il coefficiente intermedio del subcriterio si ottiene, pertanto, come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1". Per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportando all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:</p> $V_{Ni} = M_{Ni} / M_{Nimax}$ <p>Dove</p>	GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,91 ÷ 1,00	Ottima	0,81 ÷ 0,90	Distinta	0,71 ÷ 0,80	Buona	0,61 ÷ 0,70	Sufficiente	0,51 ÷ 0,60	Scarsa	0,31 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00	
GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE																			
Eccellente	0,91 ÷ 1,00																			
Ottima	0,81 ÷ 0,90																			
Distinta	0,71 ÷ 0,80																			
Buona	0,61 ÷ 0,70																			
Sufficiente	0,51 ÷ 0,60																			
Scarsa	0,31 ÷ 0,50																			
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																			
Gravemente insufficiente	0,00																			

	<p>V_{Ni} = coefficiente da assegnare al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo, variabile da zero ad uno</p> <p>M_{Ni} = media ottenuta sommando i coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo e dividendo per 3</p> <p>M_{Nimax} = la media più alta tra le M_{Ni}</p> <p>Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando $V_{Ni} * P_N$ che è il peso massimo di ciascun subcriterio.</p>
Clausole di premialità	<p>Il punteggio viene attribuito solo in caso di possesso delle certificazioni in parola da parte del concorrente. Si precisa che in caso di partecipazione in Raggruppamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per ciascuna certificazione posseduta la stessa dovrà essere posseduta da ciascuna impresa componente il raggruppamento. Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete).</p>
Diminuzione sui tempi di esecuzione della prestazione	$Bi = Ti / Tmax$ <p>Dove</p> <p>B_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;</p> <p>T_i = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente i-esimo;</p> <p>T_{max} = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente</p> <p>Il coefficiente B_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.</p>
Offerta economica	<p>La Commissione attribuirà il punteggio secondo la seguente formula:</p> $PEi = (Ri / Rmed)^{\alpha} * X$ <p>per $Ri < Rmed$</p> <p>per $Ri \geq Rmed$</p> <p>$PEi = X$</p> <p>Dove</p> <p>PEi = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;</p> <p>Ri = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;</p> <p>$Rmed$ = media ribassi offerti;</p> <p>$\alpha = 0,2$</p> <p>X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 10.</p>

Tabella 2. Modalità di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi definitivi

I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque per ciascuna operazione effettuata per criterio e sub-criterio nonché per ciascun coefficiente provvisorio e definitivo di cui alla Tabella 2. Detta regola sarà applicata sia per il calcolo del punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sia per il calcolo del punteggio totale da assegnare all'offerta.

I criteri ed i sub criteri saranno valutati come illustrato nella successiva tabella 3.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Criteri motivazionali
----------	--------------------------	--------------	-----------------------

A	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	A.1	<p>I servizi saranno valutati sotto il profilo tecnico in termini di complessità e dimensioni affini alle prestazioni richieste dal servizio quali:</p> <p>a) Censimento, ispezione e monitoraggio di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc;</p> <p>b) Classificazione e conseguente definizione della Classe di Attenzione;</p> <p>Saranno valutate positivamente quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui al Codice, che sul piano architettonico, strutturale, tecnologico e funzionale rispondono meglio agli obiettivi che persegue l'Amministrazione provinciale e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate dal concorrente con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – innovazione tecnologica legata alla risoluzione degli aspetti strutturali di adeguamento sismico con tecniche avanzate; sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento ed efficienza energetica dell'opera completata; – inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi in edifici strategici e da destinare a scuola e loro integrazione architettonica; – servizi svolti in modalità BIM .
---	--	-----	--

B	Caratteristiche metodologiche che si intendono adottare per l'espletamento del servizio	B.1.1	<p>Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.</p> <p>L'esposizione dovrà permettere alla Commissione Giudicatrice di effettuare le opportune valutazioni in merito alla proposta per l'esecuzione del servizio e la coerenza con lo stato di fatto della rete stradale. In particolare verranno analizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'articolazione delle attività organizzative preliminari all'avvio delle diverse fasi livello 0, 1 e 2 di cui Per ciascuna fase andrà indicato il numero di squadre/tecnici che si prevede di impiegare con l'indicazione delle zone di intervento e le modalità di sicurezza impiegate anche al fine dell'esecuzione delle attività in presenza di traffico veicolare; b) Le soluzioni proposte per eliminare o ridurre le criticità che possono riscontrarsi nello svolgimento del servizio (larghezza della sede stradale, climatologia, ecc. con particolare riguardo alle strade di montagna, vegetazione presente), anche in riferimento all'impatto che le attività possono avere sul traffico veicolare c) Le modalità e i tempi proposti dall'Operatore economico per l'interfaccia nei rapporti con il Committente inerenti le eventuali comunicazioni di necessità quali il taglio della vegetazione per l'accesso al ponte, l'indizione di senso unico alternato, ecc.. <p>Saranno inoltre positivamente valutate le soluzioni che verranno proposte per un'efficace comunicazione con il Direttore dell'Esecuzione del contratto in merito all'avanzamento del servizio per zona di manutenzione e/o per porzioni di rete stradali e/o strade e ultimazione del servizio stesso</p>
		B.1.2	<p>L'esposizione dovrà permettere alla Commissione Giudicatrice di effettuare le opportune valutazioni in merito alla coerenza con le prestazioni richieste rispetto al gruppo di lavoro offerto inteso quale numero di tecnici in più previsti per l'esecuzione del servizio oggetto di gara, con particolare rispetto alla composizione del gruppo di lavoro minimo come definito alla SEZIONE 7.1. Verrà valutata anche l'adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione nonché all'esperienza maturata dal personale in servizi simili all'oggetto del contratto. Verranno valutate positivamente, inoltre, tutte le ulteriori certificazioni pertinenti possedute quali a titolo esemplificativo ma non esauritivo UNI EN ISO 9712 (emesso da organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI EN CEI ISO/IEC 17024) e/o certificato di "Ispettore di ponti, viadotti e passerelle - LIVELLO 3"; dette certificazioni verranno valutate sia se possedute dai componenti del gruppo di lavoro minimo richiesto come definito alla SEZIONE 7.1 sia da ulteriori componenti individuati ai fini della valutazione del presente paragrafo.</p>

C	Modalità di gestione e archiviazione dei dati	C.1	<p>Il concorrente dovrà presentare apposita relazione da cui si evinca in modo dettagliato come saranno gestiti i dati rilevati e le relative modalità di archiviazione anche in termini temporali.</p> <p>Il concorrente deve specificare il software che intende utilizzare che potrà essere il software BMS attualmente in uso da questa stazione appaltante o altro software BMS proprietario aventi le medesime caratteristiche di quello attualmente in uso (BMS Proponti). Tale software, in ogni caso, dovrà avere un modulo dedicato alla gestione dei trasposti eccezionali, così come identificati dal codice della strada e dalla normativa regionale campana, che si interfacci con il modulo relativo alle infrastrutture delle quali si è acquisita la classe di attenzione, in modo da definire e suggerire in automatico eventuali limitazione e/o prescrizioni che questo Ente dovrà apporre alle suddette strutture.</p> <p>Nel caso in cui ma il concorrente voglia proporre un suo software proprietario dovrà farsi carico di trasferire a sue spese tutte le informazioni presenti dall'attuale software BMS in dotazione di questo Ente. Il concorrente dovrà dichiarare per quale periodo renderà disponibile il software alla stazione appaltante e detto elemento sarà valorizzato maggiormente dalla commissione giudicatrice.</p>
D.1	Gestione delle raccomandazioni derivanti dalle ispezioni	D.1.1	<p>L'esposizione dovrà permettere alla Commissione Giudicatrice di effettuare le opportune valutazioni in merito alle modalità di supporto tecnico con illustrazione dei dati alla Stazione appaltante in merito ai risultati ottenuti e alle Classi di Attenzione per ogni rischio individuato dalla normativa, nonché alla Classe di Attenzione finale di ciascun ponte. In particolare verranno analizzati.</p> <p>L'esposizione dovrà permettere alla Commissione Giudicatrice di effettuare le opportune valutazioni in merito alle modalità di verifica e di controllo dei difetti e delle problematiche evidenziate nelle schede di ispezione a seguito delle relative attività, le modalità di supporto tecnico con illustrazione dei dati alla Stazione appaltante in merito ai risultati ottenuti e alle Classi di Attenzione per ogni rischio individuato dalla normativa, nonché alla Classe di Attenzione finale di ciascun ponte, in modo tale da orientare correttamente le successive attività di manutenzione e/o gli interventi necessari che il Gestore delle manutenzioni dovrà intraprendere, quale approfondimento specifico della relazione finale prevista nell'espletamento del servizio.</p> <p>Sarà positivamente valutata la produzione di un report finale per ogni strada con l'indicazione per ogni struttura della spiegazione dell'iter e degli esiti finali delle ispezioni inclusi la classe di attenzione e con indicazione delle azioni che l'ente può immediatamente intraprendere incluse eventuali limitazioni e/o prescrizioni che questo Ente dovrà apporre alle suddette strutture.</p>
		D.1.2	<p>L'esposizione dovrà permettere alla Commissione Giudicatrice di effettuare le opportune valutazioni in merito alle modalità di supporto tecnico con illustrazione dei dati alla Stazione appaltante in merito ai risultati ottenuti e alle Classi di Attenzione per ogni rischio individuato dalla normativa, nonché alla Classe di Attenzione finale di ciascun ponte. In particolare verranno analizzati.</p> <p>Per i ponti che risulteranno da una prima analisi in CdA Medio-Alta ed Alta, verranno inoltre valutati gli approfondimenti e le ulteriori verifiche che l'Operatore economico intenderà svolgere (quali, a titolo esemplificativo, sopralluoghi ed ispezioni aggiuntive, rielaborazione e controllo dei dati elaborati, ecc.) a conferma o meno della CdA ottenuta e gli specifici e dettagliati suggerimenti di tipo pratico da apporre sulle suddette strutture anche per limitare il passaggio di mezzi e transiti eccezionali.</p>

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **Formula**:

per $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} * X$$

per $R_i \geq R_{med}$

$$PE_i = X$$

Dove

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i -esimo;

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

$\alpha = 0,2$

X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 15.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque per ciascuna operazione effettuata per criterio e sub-criterio nonché per ciascun coefficiente provvisorio e definitivo di cui alla Tabella 2. Detta regola sarà applicata sia per il calcolo del punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sia per il calcolo del punteggio totale da assegnare all'offerta.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n . 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, commi 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché sulla parte pubblica dedicata alla

presente procedura sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 14/01/2026, alle ore 09:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma entro le 24 ore prima della data fissata, stante le modalità totalmente telematiche di espletamento della stessa, ad eccezione della seduta relativa all'offerta economica che sarà comunicata almeno 48 ore prima al fine di consentire l'upload dell'archivio informatico contenente l'offerta economica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica.

In particolare, ciascun operatore, che ha presentato un'offerta, potrà visionare la diretta streaming al seguente link: 

<https://suaprovinciaavellino.traspire.com/employees/tenders?filtered=1> cliccando la relativa icona disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara.

Chiunque altri fosse interessato alle operazioni di gara potrà seguire le stesse collegandosi alla piattaforma e cliccando la relativa icona disponibile  contestualmente all'avvio delle operazioni di gara, previa identificazione.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Responsabile della Procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla precedente SEZIONE 15, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla precedente SEZIONE 15;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della SUA, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi a seguito della valutazione della documentazione amministrativa.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED TEMPO ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede, con l'eventuale supporto della SUA, all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice, con l'eventuale supporto della SUA, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla SEZIONE 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura degli archivi contenenti l'offerta economica e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi della precedente SEZIONE 21.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della SUA, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 gg. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste alla SEZIONE 4.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La SUA comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste alla SEZIONE 4.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla SEZIONE 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di gara.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione da disporre.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui alla successiva SEZIONE, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile della Procedura di gara, che procede agli adempimenti connessi alla verifica dell'anomalia.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando e disciplinare di gara; il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a tre in mancanza vale quanto precisato nel seguito. Ci si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

La SUA/Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Progetto *avvalendosi della commissione giudicatrice*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della Procedura di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nel tramite del Responsabile della Procedura di gara, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione provinciale può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A norma dell'art. 41, comma 8bis, del Codice, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dall'Amministrazione provinciale, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette all'Amministrazione provinciale copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza

di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

[In alternativa], l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

[In caso di incarichi di progettazione] La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Amministrazione provinciale nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dal Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Amministrazione provinciale provinciale:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante provinciale e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante provinciale ed eventualmente allegati al presente documento.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA/Amministrazione provinciale, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

A tale riguardo il concorrente, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990. Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione (Modello AA) firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il

concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la SUA/Amministrazione provinciale dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la SUA/Amministrazione provinciale rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Salerno.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento per la SUA è il RdP ing. Stefania Lup, reperibile ai contatti di cui all'articolo 1..
Titolare del trattamento per l' Amministrazione provinciale è il RUP reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE 1.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della SUA e dell' Amministrazione provinciale che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla SUA e all' Amministrazione provinciale in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione giudicatrice e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

I dati personali sono raccolti e trattati dalla SUA e dall' Amministrazione provinciale esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la

SUA e l'Amministrazione provinciale possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, *secondo le norme*, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della SUA e dall'Amministrazione provinciale.

L'interessato ovvero il concorrente gode, *tra l'altro*, dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla SUA e all' Amministrazione provinciale di dati personali che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Il Responsabile del Procedimento di gara
Ing. Stefania Lup

Il Dirigente del Settore
Arch. Giuseppina Cerchia

31. ALLEGATI:

- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 2 – DGUE;
- Modello 2bis – Clausole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive;
- Modello 3 – Dichiarazioni impresa ausiliaria;
- Modello A – Offerta tecnica;
- Modello AA – Diniego accesso agli atti;
- Modello B – Offerta economica;
- Modello C – Offerta tempo;
- ALLEGATO 0 - Manuale operativo gara telematica;

32. ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione provinciale
- RdP - Responsabile del Procedimento di gara nominato dall'Amministrazione competente delegata
- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DELEGATA - Si intende la SUA Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - Si intende l'amministrazione di cui alle premesse
- CODICE - Decreto Legislativo n°36/2023
- PRECEDENTE CODICE - Decreto Legislativo n°50/2016 per le parti ancora vigenti
- CODICE DEL TERZO SETTORE: Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
- PIATTAFORMA – suaprovinciaavellino.traspare.com
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione

- Autorità – ANAC
- FVOE – Fascicolo Virtuale Operatore Economico
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale
- CAM – Criteri Minimi Ambientali
- C.C. – Codice civile